



Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

REGOLAMENTO INTERNO PER LE ELEZIONI DI RINNOVO DELLE CARICHE SOCIETARIE

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri viene effettuata dall'Assemblea Nazionale della Società (art. 13 Statuto).

Le elezioni e le operazioni di scrutinio relative vengono organizzate da una **Commissione Elettorale** formata da tre Soci effettivi, designati dal Consiglio Direttivo. Il più anziano dei tre presiede la Commissione stessa. La **designazione della Commissione** avviene da parte del Consiglio Direttivo 90 giorni prima dello scadere del Consiglio in carica.

La Commissione Elettorale provvede entro 60 giorni dalla sua nomina a raccogliere le proposte di candidatura ed a formare una lista di Soci effettivi che si sono candidati o per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Sindaci (nel quale organo uno dei componenti deve essere un professionista iscritto nell'elenco dei revisori dei conti) o per il Collegio dei Probiviri, fermo restando il principio che sono eleggibili i soli Soci effettivi (art. 5 Statuto). A tale fine invia entro 30 giorni dalla sua nomina richiesta

a tutti i Soci effettivi per la **raccolta delle candidature**. Le candidature dovranno essere corredate da un CV, e nel caso del Consiglio Direttivo, anche da una proposta di programma, che andranno pubblicate sul sito web della società. Per la figura del revisore dei conti invece la commissione Elettorale provvede a pubblicare sul Sito SIFO un invito alla candidatura dei professionisti interessati.

I Soci effettivi possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Consiglio Nazionale, nel Collegio dei Sindaci, nel Collegio dei Probiviri, nonché come Segretario Regionale o Consigliere Regionale per non più di due volte (art. 28 Statuto). Non è possibile rivestire contemporaneamente due cariche elettive. La **lista** viene presentata al Presidente del Consiglio Direttivo uscente che provvede a convocare **l'Assemblea dei Soci** per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Collegio dei Sindaci e del nuovo Collegio dei Probiviri.

La modalità di voto avviene solo tramite piattaforma elettronica.

Le **votazioni telematiche** avverranno come segue

- **da sabato 6 luglio 2024, ore 15.00, a lunedì 8 luglio 2024, ore 17.00**

L'Assemblea Nazionale finalizzata alle elezioni è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o fax come previsto dall'art. 12 dello Statuto, a **tutti i Soci effettivi in regola con la quota associativa 2024 alla data del 31/03/2024, almeno 30 giorni** prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno, nonché data e ora di inizio e di chiusura della votazione tramite piattaforma telematica nella quale sarà presente l'elenco di tutti i soci effettivi.

Hanno diritto di voto i soci effettivi che alla data del 31 marzo dell'anno delle elezioni siano in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno precedente ed i soci neo iscritti nell'anno delle elezioni che abbiano versato la quota sociale.



Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

All'avviso sono allegati:

- la lista delle candidature pervenute nei modi e nei tempi indicati, predisposta dalla Commissione Elettorale;
- Le modalità di accesso per il voto nella piattaforma telematica.

L'Assemblea Nazionale per le elezioni è valida: in prima convocazione se sarà intervenuta almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta da un socio direttamente eletto dall'Assemblea (art. 12 dello Statuto). In apertura di seduta egli insedia il seggio per le votazioni; il seggio è costituito dai membri della Commissione Elettorale e presieduto dal Presidente della Commissione stessa. A chiusura delle votazioni effettuate per via telematica, i membri della Commissione Elettorale procedono al conteggio dei voti telematici, ed alla formazione delle graduatorie degli eletti redigendo il relativo verbale in duplice copia.

Il Presidente dell'Assemblea riceve dal Presidente della Commissione Elettorale copia del verbale ed immediatamente ne dà lettura ai presenti, proclamando il risultato delle votazioni. A parità di voti è proclamato eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società.

Il Presidente del CD uscente notifica entro 15 giorni il risultato delle elezioni ai neo-eletti: quello fra essi più anziano per età deve riunire entro i 15 giorni successivi il nuovo Consiglio Direttivo per la assegnazione delle cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Se ciò non avvenisse, tale compito spetterebbe al neo eletto seguente per età. Il Consiglio Direttivo uscente mantiene la carica per il periodo che decorre dal risultato delle elezioni all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, per l'ordinaria amministrazione.

La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è comunicata ai Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, della Funzione Pubblica, all'AIFA, all'Istituto Superiore di Sanità, agli Assessorati Regionali alla Sanità, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), al Sindacato Nazionale Farmacisti dipendenti delle Istituzioni Pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SiNaFO), alla Associazione Europea dei Farmacisti Ospedalieri (EAHP), a tutti i Soci SIFO e ad altri Enti ed Associazioni a discrezione del Consiglio Direttivo.

Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, un Sindaco od un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo chiama a coprire il posto vacante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni il Socio, primo eletto in graduatoria dei non eletti. Questa procedura, per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, avrà luogo sino ad un limite massimo di quattro componenti, superato il quale si rendono necessarie nuove elezioni. Nel caso di cessazione di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente che ha riportato più voti (art. 30 Statuto).

L'elezione dei **Consiglieri Regionali** avviene **in ciascuna Regione in concomitanza della elezione del Segretario Regionale**. Le elezioni Consiglieri Regionali e del Segretario Regionale devono avvenire **in ciascuna Regione entro 60 giorni dalle elezioni del Consiglio Direttivo**.